

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

RIFIUTI: GESTIONE ABUSIVA E TRAFFICO ILLECITO, NON C'È TENUITÀ DEL FATTO PER CONDOTTE PERSISTENTI

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 30395 del 12 giugno – 8 settembre 2025

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore marchigiano, condannato per una pluralità di reati ambientali, tra cui il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del codice penale), a conferma della linea rigorosa con cui la giurisprudenza di legittimità valuta la gestione abusiva e reiterata di materiali pericolosi; ma la sentenza affronta anche una serie di questioni giuridiche che si traducono in altrettante indicazioni per le attività di controllo e di polizia giudiziaria.

La vicenda riguarda una società operante nell'ambito dei servizi ambientali, che già aveva subito un procedimento penale e un sequestro nel 2016 per gestione illecita di rifiuti. Nonostante i provvedimenti interdittivi, nel 2017 e negli anni successivi l'imprenditore aveva proseguito l'attività, accumulando nel sito batterie, oli esausti, lastre di alluminio, ponteggi, pneumatici fuori uso, scarti ferrosi e altri materiali di natura diversa rispetto a quelli originariamente sequestrati.

Le indagini della Guardia di finanza, coordinate con Arpa Marche e Polizia locale, avevano accertato anche le modalità di impiego di automezzi dedicati alle bonifiche per movimentare ulteriori rifiuti illeciti.

La difesa aveva sostenuto che non si trattasse di “nuovi” rifiuti, ma degli stessi già presenti in passato nel sito, e che comunque le quantità fossero modeste, tali da escludere il requisito dell’“ingente quantitativo” richiesto dall'art. 452-quaterdecies del codice penale. La Suprema Corte ha invece ritenuto immune da vizi la valutazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato la diversità dei materiali rinvenuti e la loro consistenza numerica, confermando la sussistenza della fattispecie contestata e confermando la condanna dell'imputato a pena detentiva.

Emerge qui la questione della “novità” dei materiali presenti rispetto a quelli oggetto di precedenti accertamenti. Il principio del *ne bis in idem* – il divieto di un secondo processo per i medesimi fatti – impone, in caso di pluralità di procedimenti penali a carico di un'unica persona e per attività poste in essere nel medesimo sito o con le stesse modalità, che la polizia giudiziaria che esegue gli accertamenti e il pubblico ministero che esercita l'accusa, abbiano ben chiara la necessità di individuare la “novità” dei materiali presenti in un sito o illecitamente trattati o smaltiti. D'altro canto, la difesa non può proporre, come censura la Corte di cassazione nella sentenza qui commentata, una “rilettura frammentaria” dei fatti.

Nella sentenza è stata anche esclusa la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Si tratta dello strumento con cui l'ordinamento rinuncia a punire l'autore di un fatto antigiuridico e colpevole di fronte alla esiguità del fatto e alla particolare tenuità dell'offesa. Nel caso esaminato dalla Corte di

cassazione, la pluralità e la persistenza delle violazioni, il lungo arco temporale della condotta e la pervicacia dell'imputato, denotavano un atteggiamento ben lontano dall'occasionalità, e incompatibile con un giudizio di scarsa offensività.

Nella sentenza la valutazione specifica della condotta dell'imputato ritorna nell'approvare la scelta dei giudici di merito di irrogare una pena significativamente più alta del minimo edittale, rimarcando “la pervicacia e la noncuranza dell'ambiente manifestate dall'imputato”. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato principio per cui, in sede di legittimità, non è consentita una nuova lettura del materiale probatorio, ma solo la verifica della coerenza e non illogicità della motivazione. Le doglianze difensive, essendo basate su una rilettura alternativa dei fatti, sono state giudicate inammissibili.

La decisione in commento ribadisce la funzione “rafforzata” del delitto di traffico illecito di rifiuti quale presidio contro forme di gestione sistematica e organizzata in violazione delle norme ambientali. L'esclusione della tenuità del fatto, nonostante l'assenza di condotte particolarmente aggressive, conferma che ciò che rileva è la persistenza e la gravità complessiva dell'attività illecita, non la singola movimentazione. In tal senso, la pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato volto a valorizzare la tutela sostanziale delle matrici ambientali, scoraggiando strategie difensive basate su ridimensionamenti quantitativi o su richieste di qualificazione attenuata.

Una notazione finale merita lo svolgimento delle indagini, quale emerge dai richiami contenuti nella sentenza. Gli accertamenti sull'azienda in cui si svolgeva il traffico illecito di rifiuti sono stati svolti in coordinamento tra la Polizia locale del comune dove aveva sede, la Stazione navale della Guardia di finanza, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: mostrando come proprio il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria, con l'apporto della competenza specifica delle Agenzie, produca risultati efficaci.



FOTO: LEVA CHUNN - UNSPLASH